



## CORTE DEI CONTI

### Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n.8/2023/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario relatore
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

#### **Nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023**

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 09/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 07/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2020;

VISTE le deliberazioni n. 10/2021/SRCPIE/INPR e n.3/2022/SRCPIE/INPR, con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2021 e 2022;

VISTE le relazioni in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Guazzora (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTE: la richiesta istruttoria trasmessa al Comune con nota del 29 novembre 2022 relativamente ad alcune criticità ed irregolarità emerse dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2020, cui il Comune ha dato riscontro con nota del 14 dicembre 2022, prot. in entrata n. 0017554;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 2 del 12 gennaio 2023, con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, Referendario dott. Paolo MARTA;

## **PREMESSO**

L'art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e), decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-*bis*, il quale prevede che

*"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti".*

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".*

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, legge n. 266/2005 e l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), decreto legge n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Ferma la normativa richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli enti tali irregolarità contabili, soprattutto, se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire

l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **CONSIDERATO**

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2020, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione del **Comune di Guazzora (AL)** sono emerse alcune criticità ed alcuni aspetti contabili che hanno reso necessari ulteriori approfondimenti, con riferimento ai seguenti profili:

1) Risultato di amministrazione e piano di rientro ex art. 188 TUEL;

Le suindicate criticità sono state formalmente segnalate al Comune interessato con apposita nota istruttoria, invitando l'Ente medesimo a fornire opportuni chiarimenti, anche attraverso l'esibizione di idonea documentazione a supporto.

Dall'esame delle suddette risposte ed alla luce della situazione finanziaria e contabile emersa, il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno chiedere il deferimento del Comune di Guazzora.

Il Presidente, concordando con la richiesta di deferimento, ha convocato con ordinanza il Collegio per l'odierna adunanza in camera di consiglio.

\*\*\* \*\*

### **1) Risultato di amministrazione e piano di rientro ex art. 188 TUEL**

Al fine di comprendere la situazione finanziaria in cui versa il comune di Guazzora, ente di circa 300 residenti, è opportuna una breve ricostruzione dei fatti che hanno dato origine al disavanzo di amministrazione attualmente oggetto di ripiano.

Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, depositato in data 14.5.2013, il Tribunale di Tortona ingiungeva a una compagnia assicurativa il pagamento immediato, a favore del comune di Guazzora, della somma di euro 674.226,80.

La compagnia ingiunta proponeva ricorso in opposizione, chiedendo, contestualmente, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale di Alessandria, con ordinanza, limitava la provvisoria esecutività alla somma di euro 319.915,98 e, pertanto, tale importo veniva versato nella casse comunali.

Senonché, con sentenza emessa in data 25 ottobre 2020, il suddetto Tribunale accoglieva il ricorso in opposizione e, di conseguenza, disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente restituzione delle somme indebitamente versate.

Il Comune, quindi, oltre a dover restituire l'importo provvisoriamente incassato, veniva condannato a rifondere le spese legali, comprensive degli accessori, e le spese per la CTU: il tutto, per un totale di euro 406.893,14.

Con apposita delibera consiliare n. 33 del 29 dicembre 2020, l'Ente provvedeva al formale riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi degli artt. 193 e 194, D.lgs. 267/2000; tuttavia, in considerazione del fatto che l'Ente aveva accantonato a fondo contenzioso la somma di euro 279.368,80, il maggior debito derivante dalla sentenza sfavorevole non trovava adeguata copertura.

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, avvenuta con deliberazione n. 7 del 27 marzo 2021, l'Ente accertava il disavanzo presunto in euro 121.990,47 e, di conseguenza, stanziava in parte spesa, alla voce "Disavanzo di amministrazione", una quota di euro 40.663,49 per ognuno degli esercizi presi in considerazione dal bilancio stesso (2021-2022-2023-fonte BDAP).

Il disavanzo presunto applicato al bilancio di previsione veniva definitivamente confermato con delibera di approvazione del rendiconto n. 11 del 23 aprile 2021 nella misura di euro 121.990,47, alla quale, comunque, non faceva seguito alcuna delibera ex art. 188, D.lgs. 267/2000.

Nel corso dell'esercizio 2021 una parte del disavanzo veniva recuperata, tanto che la parte disponibile del risultato di amministrazione emergente dal rendiconto 2021, approvato con delibera n.12 del 28 aprile 2022, risultava negativa per l'ammontare di euro 48.411,75.

Tale risultato, tuttavia, subiva un peggioramento a seguito della certificazione relativa all'utilizzo dei fondi Covid di cui all'art. 39, comma 2, D.L. n. 104/2020 e alla conseguente apposizione dei vincoli previsti dalla legge: infatti, l'Ente provvedeva a riapprovare il rendiconto 2021 con delibera n.15 del 31 maggio 2022, conseguendo un avanzo disponibile negativo di euro 65.625,75.

Soltanto a seguito di questo ulteriore disavanzo, il Comune, in pari data, adottava la delibera n. 16, ai sensi dell'art. 188, D.lgs. 267/2000, con la quale disponeva il ripiano nei tre esercizi presi in considerazione dal bilancio di previsione 2022-2024, precisamente secondo queste tempistiche:

2022: euro 24.206,00

2023: euro 24.206,00

2024: euro 17.213,75.

Alla luce di quanto esposto, risulta opportuno delineare l'inquadramento normativo della fattispecie sottoposta all'esame del Collegio.

L'art. 188, D.lgs. 267/2000 dispone che: *"L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso*

*di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso."*

Al riguardo si evidenzia che il principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 prevede al punto 9.2.24 e 25 che *"Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio. Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene:*

- a) l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro è aggiornato in occasione dell'approvazione del rendiconto;*
- b) l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione,*

c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale;

d) la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio;

e) l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo;

f) l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

Il piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Con periodicità almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

La relazione del primo semestre può essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine previsto dall'art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall'art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali.

La relazione di fine esercizio può essere inserita nella Relazione sulla gestione al rendiconto.

Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella Nota integrativa al bilancio di previsione.

Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere la propria funzione e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo".

Inoltre, al punto 9.2.26, il principio contabile citato prevede che: " Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato

*rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale.»*

Dalla lettura della normativa di riferimento, dunque, si evince che, una volta accertato, da parte dell'Ente, la sussistenza di un avanzo disponibile negativo, l'Amministrazione è tenuta ad applicare immediatamente tale disavanzo al bilancio in corso di esercizio; qualora non sia possibile recuperare integralmente il disavanzo nell'esercizio in corso, la legge consente all'Ente di predisporre un piano di rientro con quote annuali nel limite temporale preso in considerazione dal bilancio di previsione in corso, vale a dire per un triennio (ossia per le annualità oggetto di bilancio previsionale).

Il predetto limite temporale non è derogabile per iniziativa dell'Ente, nemmeno nel caso in cui sopraggiunga, nel corso della gestione, un ulteriore disavanzo: infatti, come previsto dall'ultimo periodo dell'art. 188, TUEL, in precedenza richiamato, *“l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso”*.

Tale assunto è ribadito dal principio contabile 9.2.26, sopra riportato.

La stessa Sezione Autonomie di questa Corte, con delibera n. 30/SEZAUT/2016/QMIG, afferma che: *“L'art. 188, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo: a) l'applicazione all'esercizio in corso dell'intero disavanzo; b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate”*.

Altrettanto importanti sono i principi enunciati dall'organo di nomofilachia in relazione alla natura inderogabile delle disposizioni in materia di ripiano del disavanzo accertato a rendiconto.

Si legge, infatti, nella motivazione che *“le disposizioni che contemplano la disciplina del pareggio di bilancio, così come quelle concernenti gli equilibri ad esso funzionali, sia nella loro costruzione, sia nella loro conservazione, sia, infine, nella loro salvaguardia, trovano espresso fondamento, innanzitutto, nella Costituzione, artt. 81,*

*97 e 119; poi, nella legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; così anche nelle disposizioni attuative del principio del pareggio di bilancio di cui alla legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, disposizioni che, va sottolineato, attuano principi di ordine pubblico normativo inteso come insieme di principi fondanti l'ordinamento e corrispondenti ai valori unificatori dell'intero assetto giuridico nella specifica proiezione della materia della finanza pubblica.*

*Da tale qualità normativa discende che tutte le misure legislative, che attuano i suddetti principi sono essenziali ed indisponibili da parte di chi è tenuto ad applicarle; l'adempimento dell'obbligo di provvedere al ripiano del disavanzo accertato a rendiconto è legalmente tipico ed è garantito dagli stessi interventi sollecitatori e sostitutivi ex art. 141 TUEL attivati in caso di inerzia nell'approvazione del rendiconto di cui all'art. 227 TUEL".*

Il comune di Guazzora, dunque, secondo la disciplina di riferimento, avrebbe dovuto adottare immediatamente una delibera di ripiano del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2020, applicando tale disavanzo al bilancio di esercizio in corso nel limite massimo del triennio di riferimento (2021-2023).

Pur non avendo adottato la predetta delibera, come confermato dall'Ente nella propria risposta alla nota istruttoria (testualmente: "Per quanto attiene il disavanzo di euro 121.990,47 emerso a seguito della chiusura dell'esercizio 2020 si evidenzia che questo ente non ha adottato la deliberazione di ripiano di tale disavanzo"), il Comune ha comunque provveduto a stanziare in parte spesa del bilancio di previsione 2021-2023 le quote annuali di disavanzo da recuperare.

L'Amministrazione, pertanto, sulla base dell'accertamento del disavanzo presunto, ha stanziato le quote di ripiano approvando il bilancio di previsione, prima della rilevazione definitiva del disavanzo avvenuta con deliberazione di approvazione del rendiconto 2020, temporalmente successiva alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.

A seguito dell'approvazione del rendiconto 2021, nonostante un parziale recupero del disavanzo 2020, l'Ente risultava ancora con un avanzo libero negativo per euro 48.411,75.

Senonché, dopo la predisposizione della certificazione relativa all'utilizzo dei fondi Covid di cui all'art. 39, comma 2, D.L. n. 104/2020, il Comune vedeva peggiorare il proprio risultato di amministrazione, conseguendo un avanzo libero negativo per euro 65.625,75, accertato con la delibera di riapprovazione del rendiconto 2021.

Soltanto in questa fase l'Ente provvedeva ad adottare formale delibera di ripiano del disavanzo ex art. 188, TUEL, prevedendo un recupero con quote annuali spalmate nel triennio preso in considerazione dal bilancio di previsione 2022-2024.

Dalla ricostruzione dei fatti appare evidente la violazione di legge in cui è incorso il comune di Guazzora.

Come evidenziato in precedenza, il ripiano del disavanzo ex art. 188, TUEL, non può eccedere i limiti temporali relativi alle annualità del bilancio di previsione in corso di esercizio; ne deriva che, avendo il Comune accertato il disavanzo la prima volta con delibera di approvazione del rendiconto 2020, il bilancio in corso di esercizio al quale applicare tale disavanzo avrebbe dovuto essere il bilancio di previsione 2021-2023.

E così, in effetti, ha fatto l'Ente quando ha provveduto a stanziare le quote annuali di recupero in parte spesa del bilancio 2021-2023.

Tuttavia, in seguito all'emersione di un ulteriore disavanzo avvenuto a causa dei vincoli apposti sui fondi Covid, l'Ente decideva di adottare un nuovo piano di rientro con l'approvazione di una delibera ex art. 188 TUEL che prevedeva quote annuali spalmate sul bilancio 2022-2024.

Tale comportamento, di fatto, determinava l'adozione di un piano di recupero quadriennale, dall'esercizio 2021, sino all'esercizio 2024.

Questa operazione non è consentita dalle disposizioni in precedenza richiamate, le quali prevedono chiaramente che, in caso di emersione di ulteriore disavanzo nel corso del piano di rientro, lo stesso debba essere recuperato all'interno del periodo temporale stabilito, provvedendo a riformulare, con apposita delibera, il piano precedentemente adottato.

Le disposizioni citate, come affermato dalle Sezioni Autonomie, non hanno natura derogabile e, di conseguenza, non possono essere disattese dall'Ente, il quale avrebbe dovuto riformulare l'entità del recupero annuale, ma rimanendo sempre all'interno del periodo 2021-2023 e, quindi, assorbendo nelle annualità 2022-2023 la quota di ripiano prevista per l'annualità 2024.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

### **ACCERTA**

1. La violazione dell'art. 188, TUEL, per mancato rispetto del periodo temporale di ripiano del disavanzo accertato con delibera di approvazione del rendiconto 2020.

**DISPONE**

1. Che l'Ente provveda, entro sessanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, ad adottare apposita delibera consiliare di riformulazione del ripiano del disavanzo ai sensi dell'art. 188 TUEL, nei limiti temporali del piano già adottato per il triennio 2021-2023, secondo le indicazioni di cui in motivazione.
2. Che l'Ente provveda a trasmettere a questa Sezione i provvedimenti adottati.
3. Che l'Ente provveda, di conseguenza, all'aggiornamento dei dati inseriti nella BDAP.
4. Che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Guazzora e che sia pubblicata ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023.

Il Relatore  
Dott. Paolo Marta

Il Presidente  
Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **20 gennaio 2023**

Il Funzionario Preposto  
Nicola Mendozza